**R A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E**

**P E R I O D I C A**

***EX* ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I N D I C E

**1)Partecipazioni dirette**

**1.1** SCRP S.p.A. in liquidazione – pag. 2

**1.2** Padania Acque S.p.A. – pag. 4

**2)Partecipazioni indirette e assimilate**

**2.1.** Consorzio Informatica Territorio S.p.A. – pag. 5

**2.2.** S.C.S. s.r.l. (e mediante questa LGH S.p.A.) – pag. 6

**2.3** REI Reindustria Innovazione s.c.r.l. – pag.10

**2.4** GAL Terre del Po – pag. 12

**2.5** GAL Oglio Po – pag. 13

**3) Piano di razionalizzazione**

**3.1** Aggiornamento del piano di razionalizzazione – pag. 14

**3.2** Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione – pag. 15

**\*\*\***

**1. Partecipazioni dirette.**

***1.1. – S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione***

La società ha sede in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198, ed è stata posta **in liquidazione** dall'Assemblea dei soci, con delibera in seduta straordinaria del 6 dicembre 2018, iscritta il 17 dicembre 2018.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 2 milioni, suddiviso in 400mila azioni del valore nominale di euro 5,00. Il Comune di Madignano detiene 8.640 azioni, pari a nominali 43.200 euro. Per conseguenza, è socio nella misura del 2,16%.

In conformità ai criteri direttivi fissati in sede di messa in liquidazione, la società sta proseguendo, in esercizio provvisorio, le attività concernenti:

- la gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici;

- la gestione e manutenzione di piattaforme sovracomunali;

- la gestione e manutenzione del canile sovracomunale;

- la gestione delle partecipazioni societarie;

- la gestione della centrale unica di committenza dei comuni del Cremasco, mediante la controllata Consorzio Informatico Territorio S.p.A.;

- i rapporti di partecipazione in LGH, tramite la controllata SCS s.r.l..

Parimenti in aderenza agli obiettivi posti in sede di messa in liquidazione, nonché nelle precedenti deliberazioni comunali assunte ai sensi dell’art. 24 e dell’art. 20, D.Lgs. 175/2016, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, la società ha avviato il percorso societario per il conferimento alla controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A. del ramo d’azienda relativo a tutte le residue gestioni operative rimaste in capo ad SCRP. Il perito all’uopo nominato dal Tribunale di Brescia sta procedendo alla valutazione patrimoniale, economica e finanziaria del predetto ramo. Il perfezionamento del conferimento, previa l’assunzione delle necessarie deliberazioni assembleari delle due società interessate, è previsto per il 31 dicembre 2021.

Dopo il conferimento, la liquidazione di SCRP proseguirà essenzialmente e prudenzialmente ai fini della gestione (con la necessaria provvista economica) della causa di recesso intentata dai Comuni soci di Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Palazzo Pignano, Romanengo, Salvirola, Ticengo e Trescore Cremasco, attualmente pendente avanti alla Corte d’Appello di Brescia, innanzi alla quale SCRP ha impugnato il lodo arbitrale favorevole alle rivendicazioni dei predetti enti soci.

 Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. SCRP svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali, di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e d), D.Lgs. 175/2016, nell’ambito delle finalità istituzionali dei Comuni soci;
2. a seguito della messa in liquidazione, la società è amministrata da un liquidatore unico, mentre per ciò che concerne i dipendenti, in base all’ultimo bilancio, dell’esercizio 2020, risultano essere 7;
3. non vi sono altre società, partecipate dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di SCRP;
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato superiore al milione di euro;
5. in disparte dello svolgimento da parte di SCRP di attività qualificabili come servizi di interesse generale, non si è comunque verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 1.131, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 1.523);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la società ha efficientato la propria organizzazione attraverso la gestione condivisa di funzioni aziendali anche a servizio delle controllate Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ed SCS s.r.l.; in ogni caso, il perfezionamento del conferimento in Consorzio Informatica Territorio del ramo d’azienda operativo consentirà un’ulteriore razionalizzazione dei costi operativi;
7. non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società è in stato di liquidazione, il cui iter si concluderà con la definizione del contenzioso con i soci recedenti, posto che il ramo d’azienda operativa è destinato ad essere trasferito in capo alla controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

\* \* \*

***1.2. - Padania Acque S.p.A.***

La società ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, e unità operativa in Crema, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto il servizio idrico integrato, e quanto a ciò connesso.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune detiene 838.932 azioni, pari a nominali 436.244,64 euro. Per conseguenza, è socio nella misura dello 1,29 %.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. Padania Acque è affidataria “in house” del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, con affidamento regolato dal contratto di servizio stipulato tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e la stessa Padania Acque, per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2014, di talché la società svolge un servizio di interesse generale, rientrante nell’art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale di Padania Acque, da parte di ciascun Comune compreso nel perimetro dell’ATO della Provincia di Cremona, deve intendersi doverosa ai fini di soddisfare i presupposti dell’affidamento “in house”, ai sensi dell’art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006;
2. nell’ottica di garantire la rappresentatività territoriale e per ciò stesso l’effettività del controllo analogo congiunto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, compresi il presidente e l’amministratore delegato; il numero medio di dipendenti nell’esercizio 2020 è risultato pari a 176,4 unità;
3. Padania Acque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO della provincia di Cremona, in conformità ai principi di unicità della gestione e di dimensione almeno provinciale della stessa, di cui all’art. 147, commi 2 e 2bis, D.Lgs. 152/2006;
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato superiore al milione di euro;
5. in disparte della dirimente considerazione che Padania Acque espleta un servizio d’interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 2.799.000, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 3.869.000);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la regolazione tariffaria disciplinata da ARERA assicura una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità;
7. Padania Acque, quale gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Cremona costituisce già essa stessa il frutto di precedenti processi di razionalizzazione e semplificazione societaria, culminati nell’unificazione delle gestioni e nella concentrazione in capo alla medesima società delle componenti operative e patrimoniali, di talché non è necessario procedere ad ulteriori aggregazioni, fermo restando che sono in corso valutazioni relative all’acquisizione del ramo d’azienda di ASM Pandino s.r.l., cui fa capo la proprietà di reti ed impianti situati nel territorio comunale di Pandino.

**\* \* \***

**2. Partecipazioni indirette e assimilate**

***2.1. –* Consorzio Informatica Territorio S.p.A.**

La società è partecipata al 100% dai Comuni soci per il tramite di SCRP, e assoggettata al controllo analogo mediante apposito comitato ove sono rappresentati tutti i Comuni indirettamente soci e titolari dei servizi affidati.

Con determina prot. n. 12140, del 9 marzo 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Qualificazione delle stazioni appaltanti, ha disposto l’iscrizione del Comune di Crema, nonché degli altri Comuni indirettamente soci di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. per il tramite di SCRP S.p.A. in liquidazione, all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, di cui all’art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di “in house providing” a Consorzio Informatica Territorio S.p.A., in accoglimento della domanda del 23 maggio 2018, ID 935.

Cosicché è risultata positivamente vagliata la modalità d’esercizio del controllo analogo congiunto implementata attraverso la modifica statutaria approvata dall’assemblea straordinaria di Consorzio Informatica Territorio tenutasi il 20 novembre 2020.

La società si focalizza su azioni di consulenza e progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali che, nella maggior parte dei casi, non dispongono di personale dedicato al sistema informatico.

In particolare, Consorzio Informatica Territorio fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, punto di riferimento per tutti gli aspetti informatici, compresa la mediazione con i commerciali delle varie software house ed i vari fornitori dei Comuni.

La società eroga, inoltre, servizi di committenza a favore dei Comuni indirettamente soci ed esercenti il controllo analogo congiunto attraverso i meccanismi statutari positivamente vagliati da ANAC.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. la società svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi strumentali e dei servizi di committenza, di cui all’art. 4, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs. 175/2016, con stretto riferimento alla collaborazione operativa con i Comuni indirettamente soci;
2. la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, compreso il presidente, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei Comuni indirettamente soci ed esercitanti il controllo analogo congiunto attraverso l’apposito comitato previsto dallo statuto; con riferimento ai dipendenti, in base all’ultimo bilancio depositato, relativo all’anno 2020, il numero risulta essere di 9,5 unità;
3. non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato superiore al milione di euro;
5. non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 40.689, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 24.546);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che si potrà conseguire un ulteriore efficientamento per effetto del conferimento del ramo d’azienda operativo di SCRP S.p.A. in liquidazione, in virtù del quale si eviteranno duplicazioni nei processi decisionali;
7. non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società rappresenta già essa stessa una forma di cooperazione a livello sovracomunale, che interessa la quasi totalità dei Comuni del Cremasco, con lo studio e realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati posti a disposizione di tutti gli enti, in un’ottica sinergica.

\* \* \*

***2.2. –* Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, LGH S.p.A.**.

La società è partecipata per il 65% mediante S.C.R.P. S.p.A. in liquidazione.

SCS costituisce la *holding* mediante cui i Comuni soci di SCRP partecipano, nella misura del 4,433%, al capitale di LGH S.p.A..

SCS s.r.l. è dunque la società veicolo attraverso la quale i Comuni cremaschi concorrono ad esercitare il ruolo di partner di minoranza di A2A S.p.A. (socio di maggioranza assoluta di LGH S.p.A.), in coordinamento con gli altri partner minoritari, ovvero AEM Cremona S.p.A. (per il Comune di Cremona), ASM Pavia S.p.A. (per il Comune di Pavia), Astem S.p.A. (per il Comune di Lodi) e Cogeme S.p.A (per i Comuni dell’ovest bresciano), già soci fondatori della *multiutility* Linea Group Holding – LGH S.p.A. e partecipi, con SCS s.r.l., all’accordo di partnership industriale e societaria in forza del quale A2A S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale di LGH.

Nel quadro dell’operazione che ha portato all’alleanza industriale e societaria con A2A, gli originari soci pubblici di LGH hanno sottoscritto, il 4 agosto 2016, successivamente integrato in 17 maggio 2019, un apposito patto parasociale, avente ad oggetto l’esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di *partner di minoranza* loro riconosciute dall’accordo con A2A.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali e regolate dall’accordo di cui sopra, presuppongono l’unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l..

Detta attività non può essere né esternalizzata né compiuta direttamente dai Comuni. Allo stato, inoltre, non sono percorribili né lo scioglimento, né la fusione in Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (quest’ultima prossima conferitaria del ramo d’azienda operativo della controllante SCRP S.p.A. in liquidazione).

Nel primo caso, infatti, verrebbe meno l’unità soggettiva del Cremasco all’interno del sopradetto patto, con la perdita delle prerogative previste dallo stesso patto, sul presupposto del mantenimento di una partecipazione minima che a quel punto non risulterebbe raggiunta; nell’altro, si darebbe genesi ad una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

SCS è quindi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l’anello di collegamento con LGH, *multiutility* dei territori, che mediante società controllate e partecipate, con particolare riferimento alle aree dell’Ovest Bresciano, Cremonese, Cremasco, Lodigiano e Pavese, opera nei servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento rifiuti, produzione e distribuzione energia elettrica, efficientamento energetico, distribuzione del gas naturale e gestione calore, teleriscaldamento, nonché, tramite la partecipazione in società controllate da A2A, nei settori della mobilità elettrica, vendita di energia elettrica e gas naturale, servizi di smart city e telecomunicazione.

Si tratta quindi di servizi d’interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Ove, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione di SCS s.r.l. al capitale sociale di LGH S.p.A. risultasse qualificabile come “partecipazione indiretta” del Comune, la stessa risulterebbe in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera p), e dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, poiché alla data del 31 dicembre 2015 LGH risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo.

Il mantenimento della partecipazione di SCS s.r.l. in LGH S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell’art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale “*[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'*[*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0148.htm#03-bis)*, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica*”.

Con deliberazione assembleare di SCS s.r.l. del 14 giugno 2021, in conformità agli indirizzi condivisi dai Comuni soci nell’ambito dell’assemblea dei soci di SCRP, SCS ha espresso indirizzo favorevole all’accettazione della proposta preliminare di fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in A2A S.p.A., nei termini di cui alla documentazione ivi citata ed in particolare le ivi contemplate note di A2A S.p.A. del 16 aprile 2021 (recante proposta preliminare di fusione) e del 30 aprile 2021 (recante proposta di accordo di risoluzione e patti), da A2A sottoposta in adempimento agli impegni assunti in forza dell’art. 22 dell’accordo di partnership stipulato il 4 marzo 2016, recante la disciplina della progressiva integrazione operativa e societaria tra LGH ed A2A, con il prioritario scenario finale della fusione e dell’ingresso delle società pubbliche fondatrici di LGH nel capitale sociale di A2A.

Siffatto indirizzo favorevole alla fusione è stato assunto sul presupposto del proposto rapporto di concambio determinato in 0,947 azioni A2A per ogni azione LGH (concambio massimo di 0,928 azioni A2A per azione LGH, in caso di emissione di nuove azioni dell’incorporante), implicante l’assegnazione ai già soci territoriali di LGH del complessivo 2,75% del capitale post fusione di A2A S.p.A., ovvero, per quanto specificamente attiene SCS s.r.l., l’attribuzione dello 0,25% del capitale sociale di A2A S.p.A. post fusione.

Egualmente alla base dell’assunto indirizzo favorevole, sono stati posti gli accessori impegni assunti da A2A, di cui alla predetta proposta di accordo di risoluzione e patti, in particolare aventi ad oggetto (i) il superamento degli impegni ed obblighi convenuti in forza dei precedenti accordi, con liberazione dai potenziali esborsi da essi conseguenti; (ii) la distribuzione parziale di riserve disponibili di LGH per non meno di € 16.082.000; (iii) la costituzione della “Fondazione LGH” (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di LGH, amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di LGH); (iv) il mantenimento per almeno 24 mesi delle sedi sociali delle società operative di business (tra cui Linea Gestioni s.r.l. a Crema e con il ruolo di polo delle bioenergie e della transizione ecologica riservato a Linea Green S.p.A., a Cremona); (v) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato Territorio, composto da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui SCS s.r.l..

Con la medesima deliberazione assembleare è stato altresì espresso l’indirizzo favorevole alla conclusione di un patto parasociale (recante limiti alla circolazione delle azioni e l’istituzione di un comitato dei soci pattisti per l’espressione congiunta dei voti assembleari e delle candidature alla cariche societarie) tra i già soci territoriali di LGH, potenzialmente aperto all’ingresso di ulteriori società prevalentemente partecipate da soggetti pubblici, avente la finalità di preservare e rafforzare l’identità dei soci territoriali e promuoverne e tutelarne al meglio gli interessi nell’ambito della compagine sociale di A2A S.p.A..

Successivamente, in funzione del condiviso percorso di fusione ed in attuazione degli impegni assunti, A2A S.p.A. ed LGH S.p.A. si sono attivate per la nomina dell’esperto comune ai sensi dell’art. 2501*sexies* c.c., che, su istanza congiunta delle predette società, il Tribunale di Brescia ha individuato in KPMG S.pA., la cui relazione, datata 29 luglio 2021, a firma del Socio Jacopo Ralph Ronzoni, ha confermato la congruità del concambio proposto da A2A S.p.A..

A seguito della predisposizione, deposito ed approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi organi amministrativi di A2A S.p.A. ed LGH S.p.A., è stata convocata, in data 7 ottobre 2021, l’assemblea straordinaria di LGH S.p.A. per la deliberazione della fusione con A2A S.p.A. ai sensi dell’art. 2502 c.c..

Constatato che non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto agli elementi assunti a presupposti della deliberazione assembleare del 14 giugno 2021, con deliberazione assembleare del 5 ottobre 2021, SCS s.r.l. ha provveduto all’autorizzazione del proprio legale rappresentante all’espressione del voto favorevole nell’assemblea straordinaria di LGH S.p.A. per l’approvazione della fusione per incorporazione A2A S.p.A., in funzione della stipula dell’atto di fusione entro il 31 dicembre 2021.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. per quanto sopra riferito, la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) e d), comma 5, secondo periodo, nonché comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, considerato che SCS costituisce lo strumento unitario di cura degli interessi del Cremasco ed in particolare: (i) sino alla predetta fusione, all’interno della compagine sociale di LGH, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo garantite dall’accordo di partnership del 4 marzo 2016; (ii) una volta divenuta efficace la predetta fusione, in seno ad A2A S.p.A. ed al patto parasociale concluso con le altre società pubbliche già soci territoriali e fondatori di LGH, di talché, soprattutto attraverso il rappresentante nominato all’interno del Comitato Territorio ed il coordinamento tra le società pattiste nell’ambito delle assemblee di A2A, SCS continuerà ad essere funzionale alla rappresentazione e tutela delle istanze territoriali, nonché alla concertazione delle politiche di investimento e degli obiettivi strategici, relativamente ai servizi di interesse generale svolti da società operative del gruppo A2A nell’area del Cremasco;
2. avuto riguardo all’attività in concreto svolta, di holding di partecipazioni, la società è amministrata congiuntamente dai soci Cremasca Servizi s.r.l. ed SCRP S.p.A. in liquidazione, senza alcun emolumento; sempre data l’attività svolta, la società non necessita di dipendenti;
3. il Comune non partecipa ad altre società aventi ad oggetto l’attività di holding svolta da SCS s.r.l., della cui peculiare funzione si è dianzi riferito;
4. il fatturato medio di SCS s.r.l. del triennio 2018/2020 è inferiore al milione di euro, ma trattandosi di holding societaria si tratta di un dato fisiologico, poiché, non ricorrendo i presupposti per la redazione del bilancio consolidato, i flussi economici in entrata sono prevalentemente costituiti dai proventi da partecipazioni (dividendi);
5. non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 447.959, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 450.954);
6. anche per effetto di interventi di razionalizzazione in precedenza implementati, i costi di funzionamento di SCS s.r.l. risultano estremamente contenuti, nell’ultimo bilancio depositato, del 2020, scesi ad € 43.401 dai precedenti € 75.684;
7. data la peculiarità di SCS s.r.l. non è possibile procedere alla aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 4, D.Lgs. 175/2016, poiché siffatta aggregazione ne snaturerebbe il ruolo di holding societaria.

\* \* \*

***2.3. –* REI Reindustria Innovazione s.c.r.l.**

La società è partecipata per lo 0,35% mediante SCRP (valore nominale della quota: euro 752,62).

La compagine svolge un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo commerciale e sociale dell’ambito territoriale di riferimento.

Mediante REI, i Comuni del Cremasco (soci per il tramite di SCRP) promuovono lo sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che compongono il tessuto produttivo del territorio locale. Essa crea e/o individua le opportunità per mettere a sistema soluzioni condivise e concrete per fabbisogni territoriali ampi. È un centro di razionalizzazione che si focalizza su progettualità sovracomunali e con impatto nel lungo termine.

REI consente il coordinamento fra Enti Locali, Associazioni di Categoria, ed Enti Territoriali di diritto pubblico e privato, con lo scopo comune di creare occasioni imprenditoriali e lavorative. Questi i soci:

* CCIA Cremona;
* Cremasca Servizi S.r.l.;
* Comune di Cremona;
* Comune di Casalmaggiore;
* S.C.R.P. S.p.A.;
* Confartigianato;
* Libera Associazione Artigiani;
* ASCOM Crema;
* Sistema Impresa ASVICOM Cremona;
* Associazione Industriali Cremona;
* Confcooperative;
* Confcommercio Cremona;
* Camera del Lavoro di Cremona;
* BCC Banca Cremasca e Mantovana;
* Banco BPM;
* BCC Cassa Rurale Adda e Cremasco;
* Credito Padano;
* Cassa Padana;
* Cremonafiere;
* CISL, CGIL e UIL.

In coerenza agli scopi statutari, REI coordina, promuove e supporta la presentazione di progetti cofinanziati da Regione Lombardia. Allo stato attuale, REI risulta capofila di due progetti finanziati da Regione Lombardia per complessivi € 9.000.000, con un investimento totale di € 17.000.000 sostenuto da soggetti pubblici (università) e privati. Tenuto conto dell’attività di monitoraggio e rendicontazione dei predetti progetti, le relative incombenze si protrarranno sino a tutto il 2023.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. REI cura e promuove azioni sinergiche, pubblico-private, di marketing territoriale, innovazione, ricerca e supporto nel reperimento di finanziamenti pubblici per favorire l’insediamento e lo sviluppo di imprese e dell’occupazione, sicché tale attività appare inerente alle finalità istituzionali del Comune ed in particolare ascrivibile alla categoria dei servizi di interesse generale, di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016;
2. la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da nove componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale; con riferimento ai dipendenti, in base all’ultimo bilancio depositato, relativo all’anno 2020, il numero risulta essere di 8 unità;
3. non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di REI;
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato non superiore al milione di euro (valore della produzione di € 484.017, di cui € 322.136 per contributi in conto esercizio, nel 2020; valore della produzione di € 519.739, di cui € 434.250 per contributi di esercizio, nel 2019);
5. in disparte lo svolgimento di servizi di interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 13.903, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 46.835);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che i componenti l’organo amministrativo non percepiscono alcun compenso;
7. non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società copre pressoché interamente il bacino provinciale ed opera dunque in un vasto territorio, coinvolgendo i principali attori pubblici e privati.

\* \* \*

***2.4. –* GAL Terre del Po s.c.r.l.**

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, avente come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Esso ha adottato un *Piano di sviluppo* per gli anni 2014 – 2020, volto

***(ì)*** a rendere più efficace l’utilizzo delle risorse comunitarie, con l’obiettivo di “*far crescere l’identità territoriale locale tramite un maggior coinvolgimento di soggetti altri rispetto a quelli pubblici che possano garantire una continuità di intervento anche al di là ed oltre il periodo di programmazione 2010-2020*.”;

***(ìì)*** delineare, anche nel lungo termine, un percorso di sviluppo sostenibile, coerente ed efficace in termini di capitalizzazione delle risorse.

Il GAL inoltre sta agendo per ottenere un sempre maggior coinvolgimento degli istituti di credito, e per monitorare continuamente ed efficacemente l’attuazione dei piani.

Il tutto al fine di promuovere la filiera, la vendita di prodotti locali, ed in generale le attività cui sono interessati gli operatori economici che rientrano nell’area cremonese e mantovana del Po’.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo l’attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. in virtù dell’art 3 dello statuto, “*la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020*”, di talché rientra nella casistica prevista dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è “*fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”;
2. la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 11 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
3. non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle del GAL “Terre del Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
5. non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 8.218, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 7.038);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;
7. non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

\* \* \*

***2.5. –* GAL Oglio Po s.c.r.l.**

Il Gruppo di Azione Locale “Oglio Po” s.c.r.l. è una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque si è ridotta nel 2018 dal 2,632% all’1,276%., in esito alla operazione straordinaria con GAL Oglio Po Terre d’Acqua s.c.r.l..

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Esso ha adottato un *Piano di sviluppo* per gli anni 2014 – 2020, finalizzato a rafforzare lo sviluppo territoriale equilibrato favorendo occupazione, innovazione e qualità della vita, mediante tre obiettivi specifici:

***1)*** promuovere la crescita qualitativa e competitiva delle imprese e dei sistemi produttivi;

***2)*** incrementare il valore ambientale del territorio, quale strategia locale di mitigazione e adattamento;

***3)*** promuovere il senso di appartenenza dei cittadini quale leva di responsabilità ambientale, socio-culturale ed economica.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

1. in virtù dell’art 3 dello statuto, “*la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader”*, di talché rientra nella casistica prevista dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è “*fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”;
2. la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
3. non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle del GAL “Oglio Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
4. il fatturato medio annuo del triennio 2018/2020 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
5. non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2020 si è registrato un utile netto di € 1.251, nel precedente esercizio 2019 l’utile era stato di € 1.479);
6. alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;
7. non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

**\* \* \***

**3. Piano di razionalizzazione.**

**3.1 Aggiornamento del piano di razionalizzazione**

Alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie per gli anni 2018, 2019 e 2020, nonché del grado di attuazione dei connessi piani di razionalizzazione, il Comune individua i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2022:

1. perfezionamento sul piano societario e pieno avvio sul piano gestionale del conferimento a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. del ramo d’azienda operativo di SCRP S.p.A. in liquidazione;
2. a seguito dello scioglimento di SCRP S.p.A., assegnazione delle partecipazioni sociali di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi attualmente detenuta in SCRP S.p.A. in liquidazione;
3. eventuale successivo aumento del capitale di Consorzio Informatica Territorio, con azioni di nuova emissione, per consentire l’ingresso nella compagine sociale agli enti già soci di Padania Acque, ma non di SCRP, nella prospettiva di procedere ad ulteriori affidamenti “in house” alla società;
4. con riguardo a SCRP S.p.A. in liquidazione, in esecuzione dei deliberati societari dianzi richiamati, compimento d’ogni ulteriore necessario atto, mediante SCS s.r.l., in funzione del legittimo perfezionamento sul piano societario della fusione tra LGH ed A2A, nonché del concreto avvio delle forme di concertazione e rappresentanza territoriale costituite dal Comitato Territorio e dalla Fondazione LGH, nonché dall’implementazione del patto parasociale con le società originarie socie di LGH;
5. con riferimento a REI, elaborazione e presentazione ai soci di una proposta, anche eventualmente consistente nella revisione dell’odierno statuto e *status* della società, che abbia ad oggetto l’aggregazione con sinergiche realtà del territorio ovvero, in alternativa, lo sviluppo in autonomia di REI, al fine di garantire il consolidamento economico della società.

\* \* \*

**3.2. – Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione**

 Gli obiettivi assunti nell’ambito della revisione ordinaria dell’anno 2020 risultano in buona parte raggiunti:

1. Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ha concretamente dato corso alle modificate e rafforzate modalità di esercizio del controllo analogo congiunto riconosciute ai Comuni indirettamente soci;
2. risulta pienamente in corso e prossima alla conclusione l’attività dell’esperto nominato per la valutazione del ramo d’azienda operativo di SCRP S.p.A. in liquidazione, adempimento presupposto al successivo conferimento in Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;
3. la conclusione dell’iter di liquidazione di SCRP S.p.A. è strettamente legata all’andamento del contenzioso sul recesso di taluni Comuni soci, per il quale pende l’impugnativa avanti alla Corte d’Appello di Brescia contro il lodo arbitrale non favorevole a SCRP S.p.A.;
4. con riguardo a REI, non ha invece avuto corso la possibile acquisizione del ramo d’azienda di Servimpresa, un’azienda speciale controllata dalla Camera di Commercio di Cremona, che opera con gli accreditamenti al lavoro e alla formazione, attività che sarebbe complementare e fortemente arricchente il portfolio di REI, sennonché alla luce delle considerazioni espresse dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con parere n. 199, del 2.7.2018, si ritiene tuttavia che la dismissione *tout court* della partecipazione non possa costituire un automatismo a fronte della criticità riscontrata relativamente alla sola soglia del fatturato, a maggior ragione tenuto conto dei compiti svolti da REI, che opera quale soggetto facilitatore del finanziamento pubblico di progetti, non già quale diretto realizzatore.